



## VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL GIORNO 01/03/2015

Il giorno uno del mese di marzo dell'anno duemilaquindici, alle ore 17:00, in Somma Lombardo (VA), presso la sede associativa sita in Via Fuser n. 5, si è riunita in seduta ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo e dietro chiamata del suo Presidente, l'Assemblea degli Associati della "Associazione Sportiva Dilettantistica KEN KYU KAI SPORTING LIBERTAS" al fine di discutere e deliberare sul seguente :

### ORDINE DEL GIORNO

1. *esame ed approvazione di nuovo testo di Statuto Associativo;*
2. *varie ed eventuali.*

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dà anzitutto atto che:

- l'Assemblea è stata indetta in ossequio alle norme statutarie vigenti;
- sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo;
- sono presenti n. 12 associati aventi diritto di voto.

Non essendo raggiunta la metà degli Associati (valida ai fini delle deliberazioni in prima adunanza), lasciati trascorrere sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita - ai sensi di Statuto - in seconda convocazione.

L'Assemblea è di conseguenza regolarmente costituita e atta a deliberare in ordine agli argomenti posti in discussione.

Il Presidente dichiara quindi aperta l'assise, e designa Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. S.', located on the right side of the page.

il Sig. Pelosi Francesco, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente constata e fa constatare la necessità di adeguare il vigente Statuto alle mutate esigenze del sodalizio, avendo comunque sempre riguardo alle disposizioni di cui all'art. 90 comma 17 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente fornisce quindi lettura del nuovo testo dello Statuto proposto dal Consiglio, allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità

**approva**

integralmente il nuovo testo di Statuto Associativo, e stabilisce che il medesimo annulla e sostituisce, con decorrenza odierna, quello precedente.

L'Assemblea inviata quindi il Presidente a trasmettere quanto prima copia del nuovo Statuto alla Segreteria della Federazione di appartenenza e all'Ente di propaganda, alle quali l'Associazione è affiliata.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo di intervenire, l'Assemblea viene quindi chiusa alle ore 19:10, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**

*Pelosi Francesco*

**Il Presidente**

*Antonio Pini*

Pagina 2



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROV.LE di VARESE  
Ufficio Territoriale di GALLARATE  
Atto Reg.to il 06/03/2015  
al N. 456 Serie 3  
Per delega del Direttore provinciale  
Orazio Andrea Passamonte  
IL FUNZIONARIO  
Ada A. MAUCERI



ALLEGATO  
Registrato a Gallarate  
il 04/03/2015  
al N. 656 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale  
Orazio Andrea Passaroni  
IL FUNZIONARIO  
Ada A. E. MAUCERI



- Allegato A -

## STATUTO DELLA

“KEN KYU KAI A.S.D.”

REDATTO ED APPROVATO IL 01/03/2015

### ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs. n. 460/1997 (1<sup>a</sup> sez.), nonché delle Leggi e Regolamenti dello Sport, l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata “KEN KYU KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” ovvero “KEN KYU KAI A.S.D.”.

### ART.2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Somma Lombardo (Va).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

### ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati come previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

### ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva, in ottemperanza degli artt. 5 e 14 del presente Statuto.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport in genere nelle diverse specialità in tutte le forme e





manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;

b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport;

c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e del benessere psico-fisico nel senso più ampio;

d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

L'Associazione si propone quindi di:

- I) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- II) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- III) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- IV) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- V) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- VI) la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi

in cui viene svolta l'attività istituzionale a mezzo bar ed esercizi simili semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 dell'art.5 del Dlgs.n.460/97;

VII) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 agli associati ;

VIII) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Il tutto, con le finalità e con l'osservanza delle rispettive direttive delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI; infatti essa accetta ed applica nelle rispettive discipline lo Statuto ed i regolamenti delle citate F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali) del CONI e degli E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva).

#### ART.5 – ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

L'Associazione è costituita da un minimo di cinque associati. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi in regola con il pagamento delle quote associative e che accettino gli scopi fissati dal presente Statuto.



Gli associati si distinguono in:


- Fondatori: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, e/o quelli che il Consiglio Direttivo vorrà ritenere come tali a suo insindacabile giudizio.

- Effettivi: sono coloro, aventi buona condotta morale e civile, che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio direttivo. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative saranno sospesi dalla frequenza delle attività sportive.

- Junior: sono tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. L'iscrizione di associati Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. Gli associati Junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

- Benemeriti: sono persone nominate dal Consiglio direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo dello sport, della cultura e delle attività pubbliche. L'associato benemerito non paga alcuna quota.

Ogni associato assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti associativi dell'Associazione, delle F.S.N. del CONI e degli E.P.S. e si impegna in particolare ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport; a partecipare alle attività ed alle manifestazioni associative; a contribuire alle necessità economiche associative; a non adire altre autorità che







non siano quelle associative, delle F.S.N. o degli E.P.S. citati, per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse alla attività espletata nell'ambito dell'Associazione Sportiva.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Ogni anno solare l'Associato è chiamato a rinnovare la propria quota associativa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere la domanda di adesione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per alcun motivo e titolo.

Tutti gli associati, nel più pieno rispetto del principio della democrazia interna, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Gli associati pagano la quota annua di adesione nonché le quote di frequenza e le eventuali quote integrative, nelle misure deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

a - il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;

b - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c - il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto gestionale consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

d - il diritto di poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dalla F.S.N. o dall'E.P.S. al quale l'Associazione risulti affiliata.

Rientrano nei doveri di ciascun associato, tra gli altri, anche quelli di:

a - sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b - tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione un contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali universalmente riconosciuti;

L'associato può recedere dalla Associazione sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

L'associato che non rinnovi la quota di iscrizione annuale, la quale è comprensiva anche della quota di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva di riferimento/appartenenza, decade comunque dalla sua qualità.

Per gli atleti di ogni singola disciplina si osservano le eventuali







disposizioni delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva in materia di vincolo sociale.

L'esclusione di un associato avviene:

- per gravi motivi, nel qual caso la decisione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione;
- per decesso;
- per contemporanea iscrizione ad altra Associazione avente le stesse finalità statutarie.

All'associato escluso o dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

#### ART.6 - DIRITTO DI RIVALSA

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

#### ART.7 - ASSICURAZIONE

L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi nei termini e secondo le modalità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune.

#### ART.8 - MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, e dagli eventuali ristorni.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle



seguenti entrate:

- a - contributi degli Associati, degli Enti e dei privati, di altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b - proventi delle "quote associative" (sia di adesione sia di frequenza) e delle eventuali "quote integrative";
- c - donazioni, contributi da Enti Pubblici e/o Privati, da singoli privati, da Associazioni ed associati.

#### ART.9 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E RENDICONTO

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il rendiconto consuntivo gestionale annuale previsto dal Dlgs.n.460/97 e successive integrazioni e modificazioni, deve essere approvato dalla Assemblea degli associati.

Il summenzionato rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo della attività sportiva, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.



I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati presso la Sede Associativa.

#### ART.10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Gli incarichi di Presidente e quello di componente il Consiglio Direttivo sono gratuiti, in quanto tutte le cariche associative sono onorifiche; agli organi associativi spetta unicamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate in ragione dei rispettivi incarichi.

E' altresì sancito il divieto per gli amministratori dell'Associazione di ricoprire cariche associative in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

#### ART.11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione Sportiva. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno della sua convocazione.

L'Assemblea degli associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico, per eleggere il Presidente ed i consiglieri.

L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga



necessario, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli associati effettivi, nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea degli associati è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La convocazione Assembleare deve essere pubblicata mediante affissione nella sede associativa almeno 15 giorni prima della data fissata, ed inviata alle F.S.N. od allo E.P.S., cui l'Associazione è affiliata, per opportuna conoscenza.

L'Assemblea ordinaria:

- a - elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- b - annualmente vota il rendiconto gestionale consuntivo;
- c - delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b - delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c - delibera in ordine ai provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;
- d - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipano il Presidente, il Consiglio direttivo e



tutti gli associati maggiorenni.

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato.

Non possono partecipare alla Assemblea degli associati coloro che risultino colpiti da sanzioni associative o federali, ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote associative.

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Una volta che sia validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti nella votazione prevarrà il voto del Presidente.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Associazione sportiva, che verrà assistito dal Segretario.

#### ART.12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante della Associazione rispondendo del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a - provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;

b - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;





c - firma gli atti e ne delega la firma;

d - convoca l'Assemblea degli Associati.

In caso di estrema urgenza e necessità, può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione successiva e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

#### ART.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni aventi diritto di voto, e resta in carica 4 anni (durata del quadriennio olimpico).

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione Assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di:

a – Presidente per cui si rinvia all'articolo 12 del presente Statuto;

b – Vice Presidente, che coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

c – Segretario, che redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione

d – Tesoriere, che amministra e controlla le entrate e le uscite associative. Tale figura può coincidere con la persona del





Segretario o del Vice Presidente.

#### ART.14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato :

dal Presidente; dal Vice Presidente; da minimo tre Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; quest'ultimo può ricoprire anche la carica di Tesoriere e/o viceversa.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi :

a – curare il conseguimento dei fini statutarî;

b – amministrare i beni associativi e curarne l'incremento;

c – redigere il rendiconto gestionale consuntivo ed eventualmente quello previsionale da sottoporre alla approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo e/o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

d - deliberare sull'accettazione degli associati e sulla eventuale espulsione.

e – stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che nei successivi rinnovi, nonchè le quote frequenza così come stabilite dal Consiglio Direttivo e quelle eventualmente integrative;

f – provvedere alla compilazione degli eventuali regolamenti



interni per l'uso delle attrezzature ed impianti installati nella sede associativa;

g – conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

h – nominare, in caso di necessità, Commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

i – applicare tutte le previsioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione ;

l – impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

m – stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria, sia eventualmente straordinaria;

n – deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da alcuna norma associativa;

o – eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

p – curare l'interesse degli associati e dell'Associazione nei confronti di altre Associazioni

Enti in genere e Pubblici Poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni.



Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più associati determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente, anche dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente o di un Consigliere.

Le riunioni del C.D. sono valide quando vi partecipino almeno quattro dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Qualora un componente del C.D., per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio si provvederà alla cooptazione del primo dei non eletti.

Decade dal C.D. l'associato che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipi alla riunione successiva.

Il C.D. decade prima della fine del mandato:

- a – quando l'Assemblea degli associati non approvi il rendiconto gestionale consuntivo ed, eventualmente quello previsionale.
- b – quando il numero dei suoi componenti sia ridotto a meno di quattro.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre associati più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del C.D., ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del C.D. dell'Associazione di



ricoprire la medesima carica in

Altre associazioni e/o società di capitale sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

#### Art.15 – ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni; sono onorifiche ed a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate come previsto dall'art.10 del presente Statuto, e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, e possono aver luogo per alzata di mano ed ove ritenuto necessario a scrutinio segreto. Il C.D. è eletto con i voti espressi dagli associati nel corso dell'Assemblea ordinaria associativa.

L'Assemblea degli associati, fatte salve le previsioni di cui all'art. 13, comma 1, del presente Statuto, può decidere in merito alla diminuzione o aumento del numero dei componenti il C.D. facendo riferimento al numero complessivo degli associati.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal C.D. tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti: in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal C.D. tra i propri membri secondo le modalità stabilite per la elezione del Presidente.





### Art.16 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

### Art.17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza .

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di competenza. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine



perentorio di venti i giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in (indicare la città dove ha sede l'Associazione) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva di cui alla prima parte del presente articolo.

#### Art.18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il C.D. convoca l'Assemblea straordinaria degli associati.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i  $\frac{3}{4}$  dei voti favorevoli degli associati presenti aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, Dlgs.04.12.01997 n. 460 art. 90, comma 18, punto 6, Dlgs. n. 289 del 27.12.2002, e successive modificazioni ed integrazioni,





salva diversa destinazione prevista da eventuali ulteriori innovative disposizioni di legge.

#### Art.19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto associativo si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile .

